

**MODALITÀ DI RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA
IMPIANTI DI POTENZA < 10 MVA E ≥ 10 MVA SE ALIMENTATI DA
FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387,
E DEL COMMA 41 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239**

**Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti
ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239**

20 ottobre 2004

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra i criteri e le proposte che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) formula per la definizione delle modalità di ritiro, tenendo conto di condizioni economiche di mercato, dell'energia elettrica prodotta da:

- *impianti alimentati da fonti energetiche **rinnovabili** ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito decreto legislativo n. 387/03), e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);*
- *impianti alimentati da fonti energetiche **non rinnovabili** ai sensi del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239*

I criteri e le proposte vengono presentate al fine dell'emanazione di provvedimenti dell'Autorità.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti prima che l'Autorità proceda alla definizione dei provvedimenti in materia.

Osservazioni e suggerimenti devono pervenire all'Autorità, per iscritto, entro il 22 novembre 2004.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Area elettricità

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.202/311 (Segreteria Area elettricità)

fax 02.655.65.222

e-mail: a_e@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

INTRODUZIONE	4
1. Quadro normativo di riferimento e ambito di applicazione.....	4
PRIMA PARTE - Modalità di ritiro e prezzi dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge n. 239/04	6
I.1. Oggetto e finalità	6
I.2. Vincoli alla definizione delle modalità di ritiro dell'energia elettrica derivanti dal quadro normativo vigente.....	7
I.3. Modalità di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03	8
<i>Spunti per la consultazione</i>	11
I.4. Condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 (prezzi e costi dei servizi resi)	12
<i>Spunti per la consultazione</i>	15
SECONDA PARTE - Modalità di ritiro e prezzi dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti energetiche non rinnovabili ai sensi del comma 41 della legge n. 239/04 ...	15
II.1. Oggetto e finalità	15
II.2. Vincoli alla definizione delle modalità di ritiro dell'energia elettrica derivanti dal quadro normativo vigente.....	16
II.3. Modalità di ritiro dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04	16
<i>Spunti per la consultazione</i>	16
II.4. Condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 (prezzi e costo dei servizi resi).....	16
<i>Spunti per la consultazione</i>	17
<u>Appendice 1</u> - Adempimenti contrattuali per l'immissione di energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi	18
SCHEMA DI ARTICOLATO	19
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	19
Articolo 2 <i>Oggetto e finalità</i>	20
Articolo 3 <i>Modalità per il ritiro dell'energia elettrica</i>	20
Articolo 4 <i>Prezzo dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03</i>	21
Articolo 5 <i>Prezzo dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi del comma 41 della legge n. 239/04</i>	22
Articolo 6 <i>Obblighi informativi</i>	22
Articolo 7 <i>Verifiche e controlli</i>	22
Articolo 8 <i>Modifiche delle deliberazioni n. 168/03 e n. 48/04</i>	23
Articolo 9 <i>Disposizioni transitorie e finali</i>	23
Tavola 1 - Tipologie di energia individuate dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04.....	24
Tavola 2 - Interrelazioni tra i diversi soggetti coinvolti nel ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04.....	25
Tavola 3 - Possibili condizioni economiche per le diverse tipologie di ritiro ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, e del comma 41, della legge n. 239/04...	26

INTRODUZIONE

1. Quadro normativo di riferimento e ambito di applicazione

1.1 L'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'Autorità definisca le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non in grado di partecipare al mercato, vale a dire:

- a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito di convenzioni di cessione pluriennali (ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92 e, per i soli impianti nuovi, della deliberazione n. 108/97) fino alla loro scadenza;
- b) impianti di potenza qualsiasi alimentati da fonti rinnovabili "non programmabili"¹ (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente), ad eccezione di quella ceduta nell'ambito dei provvedimenti con convenzioni di cessione pluriennali già richiamate alla lettera a), fino alla loro scadenza;

facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. Detta energia è ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è collegato su richiesta del produttore che, in alternativa, la può destinare al mercato.

Il comma 41 della legge n. 239/04 prevede che l'Autorità determini le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato dell'energia elettrica prodotta:

- a) da impianti di potenza inferiore a 10 MVA (quindi anche non rinnovabili, incluse le fonti assimilate e convenzionali);
- b) ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito decreto legislativo n. 79/99) (eccedenze da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 9/91);
- c) da impianti di potenza qualsiasi, anche maggiore di 10 MVA, entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999 e alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente.

Detta energia, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito di convenzioni di cessione destinata e fino alla loro scadenza, è ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è collegato su richiesta del produttore che, in alternativa, la può destinare al mercato.

1.2 Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, l'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'Autorità determini, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato,

¹ L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, così come il comma 41 della legge n. 239/04, si riferiscono alle seguenti fonti rinnovabili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente. Per semplicità, nel seguito, con il termine fonti rinnovabili non programmabili si intende individuare le fonti rinnovabili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente. Si noti tuttavia che l'articolo 2, lettera c), del decreto legislativo n. 387/03 definisce le fonti rinnovabili non programmabili individuando tra di esse anche il gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione e il biogas. Il decreto legislativo n. 387/03 definisce infatti:

- a) *impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili* gli impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi;
- b) *impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione e di punta* gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelle di cui alla precedente lettera a), comprendendo quindi anche gli impianti alimentati da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas.

le modalità per il ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non in grado di partecipare al mercato (impianti di potenza fino a 10 MVA e impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza qualsiasi).

Il comma 41 della legge n. 239/04, nell'escludere dalla partecipazione al mercato gli impianti di potenza fino a 10 MVA e gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (sebbene entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999), conferma il disposto dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che la tipologia di impianto, con le relative capacità prestazionali e di partecipazione eventuale al mercato, non può dipendere dalla data di entrata in esercizio.

1.3 Per quanto riguarda invece le **fonti non rinnovabili**, il comma 41 della legge n. 239/04 prevede che l'Autorità determini, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità per il ritiro dell' "energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA" e dell'energia elettrica "di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79" (eccedenze da fonti assimilate).

Il comma 41, ultimo periodo, della legge n. 239/04 prevede inoltre che, dopo la scadenza delle convenzioni di cessione destinata, tale energia elettrica venga destinata al mercato, con esclusione di quella di cui al primo periodo del medesimo comma (impianti di potenza fino a 10 MVA e eccedenze da fonti assimilate).

Alla luce del quadro normativo vigente, l'ultimo periodo del comma 41 della legge n. 239/04 afferma che, dopo la scadenza delle convenzioni di cessione destinata, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate ≥ 10 MVA venga comunque destinata al mercato.

Ciò è coerente con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 387/03, che recita: "Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili: a) le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;...". Il concetto di assimilabilità introdotto dalla legge n. 10/91, la cui definizione tecnica è stata introdotta dal titolo I del provvedimento Cip n. 6/92, consisteva nel considerare talune fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia, sicché ne derivava una ammissione di tali fonti al medesimo regime riservato alle rinnovabili. Evidentemente tale ammissione è venuta a cessare con l'entrata in vigore del decreto legislativo 387/03.

Ciò è anche coerente con gli intendimenti espressi dalla Commissione X della Camera, che ha approvato un emendamento (articolo 9-bis, lettera f) del *disegno di legge comunitaria n. AC/5179*: tale emendamento prevede "alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione, senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili". Se dovesse essere confermato tale emendamento, anche l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate di potenza inferiore a 10 MVA che hanno usufruito di convenzioni di cessione destinata deve essere destinata al mercato e, quindi, stralciata dal trattamento riservato agli impianti di potenza inferiore a 10 MVA.

1.4 L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che "dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro della Attività produttive fissa, ai soli fini del presente decreto legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

Con tale disposizione il legislatore ha inteso riconoscere all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non in grado di partecipare al mercato (in quanto generata da impianti di potenza

inferiore a 10 MVA o da impianti alimentati da fonti non programmabili) il ritiro da parte del gestore di rete a condizioni di mercato, una volta che si sono stabilite nel medesimo mercato adeguate condizioni di stabilità e concorrenzialità.

Il comma 41 della legge n. 239/04, a differenza di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 387/03, non individua alcun periodo transitorio per le fonti non rinnovabili. Poiché vengono prescritte modalità di ritiro coerenti con quelle previste dal decreto legislativo n. 387/03, si ritiene che le proposte contenute nel presente documento di consultazione debbano essere applicate a decorrere dalla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03.

1.5 Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si sottopone a consultazione il presente documento che definisce le modalità di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, nonché del comma 41 della legge n. 239/04, distinguendo tra fonti rinnovabili (Parte I) e fonti non rinnovabili (Parte II). Dette modalità si applicheranno a decorrere dalla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03.

Nella tavola 1 viene illustrata la segmentazione delle diverse tipologie di impianti, distinguendo tra fonti rinnovabili, come individuate dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, e fonti non rinnovabili, come individuate dal comma 41 della legge n. 239/04.

PRIMA PARTE

Modalità di ritiro e prezzi dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge n. 239/04

I.1. Oggetto e finalità

Con il presente documento l'Autorità avvia il procedimento di consultazione con i soggetti interessati alla definizione delle modalità per il ritiro, da parte del gestore di rete² alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta da:

- a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito di convenzioni di cessione pluriennali (ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89³, n. 34/90⁴, n. 6/92⁵ e, per i soli impianti nuovi, della deliberazione n. 108/97⁶);
- b) impianti di potenza qualsiasi, anche maggiore di 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili "non programmabili" (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente), ad eccezione di quella

² Come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 387/03.

³ Provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15.

⁴ Provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34.

⁵ Provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.

⁶ Deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108.

ceduta nell'ambito dei provvedimenti con convenzioni di cessione pluriennali già richiamate alla lettera a);

facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04. Detta energia è ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è collegato su richiesta del produttore che, in alternativa, può destinare la medesima energia al mercato.

Per quanto esposto nel punto 1.2 della Introduzione, il comma 41 della legge n. 239/04 conferma il disposto dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03. Pertanto nel seguito viene fatto riferimento a quanto disposto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, senza richiamare il comma 41 della legge n. 239/04.

Le modalità per il ritiro dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili oggetto del presente documento di consultazione non si applicano all'energia elettrica:

- ritirata dal GRTN nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 387/03 (15 febbraio 2004) e fino alla loro scadenza, stipulate ai sensi:
 - dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92;
 - della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione.
- prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 387/03, di potenza uguale o superiore a 10 MVA.

Gli impianti che usufruiscono dei certificati verdi, nel caso che non destinino l'energia prodotta ai clienti del mercato libero, hanno invece accesso alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/03 in quanto il certificato verde costituisce solo la componente incentivante, riconosciuta per otto anni a partire dall'entrata in esercizio.

Il ritiro da parte del gestore di rete dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 rappresenta una modifica del quadro normativo preesistente in materia di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Infatti l'articolo 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché l'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, ponevano in capo al GRTN l'obbligo di ritiro dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (e assimilate), a prezzi determinati dall'Autorità in applicazione del criterio del costo evitato. Quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, per il periodo transitorio compreso tra l'1 gennaio 2004 e la data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà fissata da un successivo decreto ministeriale, si pone come raccordo tra la situazione preesistente di cui all'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, e la situazione a regime del mercato elettrico. Lo stesso articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 387/03, conferma che, alla scadenza delle convenzioni di cessione destinata, l'energia elettrica attualmente ceduta nell'ambito delle convenzioni medesime non venga più ritirata dal GRTN, bensì, su richiesta del produttore, dal gestore di rete cui l'impianto è collegato.

I.2. Vincoli alla definizione delle modalità di ritiro dell'energia elettrica derivanti dal quadro normativo vigente

Il gestore di rete che, su richiesta del produttore, ritira l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 è soggetto a vincoli che la normativa vigente impone alle imprese distributrici e al GRTN sia in materia di approvvigionamento che di vendita dell'energia elettrica. Infatti:

- a) se il gestore di rete cui l'impianto è collegato è un distributore di energia elettrica:

- è tenuto ad approvvigionarsi unicamente dalla società Acquirente unico Spa (di seguito: AU) per la fornitura dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 dicembre 2003;
- può vendere detta energia al mercato libero costituendo una apposita società separata, ai sensi del comma 45, della legge n. 239/04⁷.

b) se il gestore di rete cui l'impianto è collegato è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: GRTN):

- può acquistare detta energia solo ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- può vendere l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 solo ai sensi dei decreti ministeriali recanti *modalità per la vendita sul mercato, da parte del GRTN, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*.

Occorre pertanto prevedere una disciplina delle modalità di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 che renda compatibile il ritiro di detta energia da parte dei gestori di rete con gli schemi contrattuali e i prezzi definiti dall'attuale quadro regolatorio, tenendo conto di condizioni economiche di mercato.

Tale disciplina deve tener conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 31 ottobre 2002⁸, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato.

Nel definire un quadro certo delle modalità di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, occorre altresì considerare l'evoluzione del mercato vincolato e della sua struttura di approvvigionamento a seguito della progressiva liberalizzazione del settore, compreso l'eventuale venir meno dell'attuale ruolo dell'AU.

I.3. Modalità di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03

Il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 da parte dei gestori di rete, anziché da parte del GRTN quale cessionario unico nazionale, è stato previsto dal legislatore in considerazione, tra l'altro, delle seguenti esigenze o opportunità:

- istituire rapporti commerciali tra cedente e cessionario dell'energia più prossimi alle realtà locali in cui detta energia viene prodotta e trova collocazione fisica;
- semplificare gli adempimenti amministrativi a carico del GRTN nei confronti di una pluralità di produttori allacciati alle reti di distribuzione (diverse centinaia), riconducendoli al rapporto con i soli gestori di rete (alcune decine, di cui uno, Enel Distribuzione Spa, presente sulla maggior parte del territorio nazionale).

⁷ Mentre l'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che "i soggetti proprietari degli impianti di distribuzione che alimentino più di 300.000 clienti finali costituiscono una o più società per azioni, alle quali, entro i successivi sei mesi, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito", il comma 45 della legge n. 239/04 prevede che "i soggetti titolari di concessioni di distribuzione **possono costituire** una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica".

⁸ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2002.

Non si ritiene proponibile un rapporto contrattuale diretto tra i produttori e l'AU, perché equivarrebbe a ricostituire presso l'AU il ruolo fino ad oggi svolto dal GRTN, con il trasferimento dei relativi adempimenti amministrativi, anche tenendo conto del mandato istituzionale a termine dell'AU, ruolo che è stato modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/03.

D'altra parte il gestore di rete:

- può approvvigionarsi unicamente dall'AU per la fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto 19 dicembre 2003;
- non può acquistare e vendere al mercato libero l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, se non costituendo una apposita società separata, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99, come sostituito dal comma 45 della legge n. 239/04.

Pertanto, non potendo stipulare un contratto diretto di acquisto con il produttore, il gestore di rete cui l'impianto è collegato, ai fini di assicurare il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, svolge le seguenti funzioni:

- ritiro "fisico" dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03;
- rilevazione e registrazione della misura delle quantità di energia immesse in rete dall'impianto (funzione già svolta ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Testo integrato)⁹;
- stipula e gestione del contratto di trasporto e del contratto di dispacciamento con il GRTN (quest'ultima funzione non interviene quando il gestore di rete cui l'impianto è collegato è il GRTN stesso). Di conseguenza il gestore di rete gestisce i pagamenti ai produttori.

Il gestore di rete si pone pertanto come soggetto intermediario tra i produttori e il GRTN. Il medesimo GRTN vende in parte all'AU e in parte ai clienti del mercato libero l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, così come già attualmente avviene per l'energia elettrica ritirata dal GRTN nell'ambito di convenzioni pluriennali di cessione destinata. Infatti il GRTN vende l'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99, secondo la ripartizione¹⁰ e le modalità previste dai decreti ministeriali recanti modalità per la vendita sul mercato, da parte del GRTN, dell'energia elettrica di cui al medesimo articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99. In prospettiva, l'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che il GRTN ceda l'energia elettrica ritirata interamente al mercato.

Pertanto il GRTN svolge un ruolo di intermediazione commerciale tra i gestori di rete, che ritirano l'energia dai produttori che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, e l'AU e i clienti del mercato libero, cui tale energia viene ceduta. Tale ruolo è stato previsto per i seguenti motivi:

- nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili direttamente connessi con la rete di trasmissione nazionale il gestore di rete cui l'impianto è connesso è il GRTN;
- non si ritiene proponibile un rapporto contrattuale diretto tra i produttori e l'AU, perché ciò equivarrebbe al trasferimento, presso l'AU, degli adempimenti amministrativi fino ad oggi svolti dal GRTN;

⁹ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04.

¹⁰ L'articolo 3, comma 3, del decreto 29 gennaio 2004 del Ministero della attività produttive prevede di assegnare, nell'anno 2004, all'AU una quota pari al 20% della capacità produttiva assegnabile destinata a forniture annuali, oltre che la capacità produttiva non assegnabile, e di assegnare ai clienti idonei la quota restante dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99.

- il GRTN continuerà ad esistere anche quando dovesse venir meno il ruolo attualmente svolto dall'AU;
- i flussi dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, devono rientrare nel bilancio nazionale di energia elettrica ed essere monitorati dall'unico soggetto istituzionale preposto.

D'altra parte non si ritiene opportuno che l'energia ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 venga direttamente collocata dai medesimi gestori di rete sul mercato dei clienti idonei, considerando che:

- la facoltà di cedere detta energia al mercato libero, avvalendosi di *traders* o di contratti bilaterali, è già riconosciuta ai produttori da fonti rinnovabili, in alternativa alle modalità di cessione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, che prevede quindi una modalità di ritiro alternativa al mercato, pur facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;
- per gli impianti connessi alla rete di trasmissione nazionale il gestore di rete cui l'impianto è connesso è il GRTN, che, attualmente, rivende tale energia all'AU e al mercato libero ai sensi dei decreti ministeriali recanti *modalità per la vendita sul mercato, da parte del GRTN, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*;
- i distributori di energia elettrica possono vendere detta energia al mercato libero solo costituendo una apposita società separata, ai sensi del comma 45, della legge n. 239/04: in tal caso, eventuali contrattazioni con produttori da fonti rinnovabili si collocano nell'ambito di un contratto bilaterale ed esulano da quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/03;
- il collocamento di detta energia al mercato libero da parte di un'impresa di distribuzione dell'energia elettrica non è detto che offra, secondo i principi della libera concorrenza, maggiori garanzie di efficacia e tutela dei produttori da fonti rinnovabili rispetto agli operatori del mercato libero.

Nell'Appendice 1 sono riportati più in dettaglio i ruoli, i contratti e i servizi svolti dai gestori di rete nell'ambito del ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03.

Nella tavola 2 è riportato uno schema che illustra le interrelazioni tra i diversi soggetti coinvolti nel ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04.

L'acquisto da parte dell'AU di detta energia elettrica dal GRTN, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto 19 dicembre 2003, consente di conseguire i seguenti vantaggi:

- assicurare la collocazione dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, anche nei casi in cui il gestore di rete non disponga di un bacino di clienti vincolati in grado di assorbire detta energia;
- nei casi in cui l'impianto è collegato alla rete di trasmissione nazionale, il gestore di rete cui l'impianto è collegato coincide con il GRTN che, non potendo vendere detta energia al mercato vincolato, può cederla all'AU;
- contenere i fattori di rischio sui prezzi per l'AU attraverso la diminuzione della quota di energia acquistata nel sistema delle offerte;
- ottenere una riduzione dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato.

In considerazione di detti vantaggi, i prossimi decreti ministeriali recanti *modalità per la vendita sul mercato, da parte del GRTN, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, potrebbero prevedere che l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e di cui al comma 41 della legge n. 239/04 venga interamente destinata all'AU.

Al fine di evitare comportamenti opportunistici circa la cessione al gestore di rete di parte della produzione degli impianti in ore vuote, riservando la parte restante al mercato, si ritiene altresì opportuno prevedere che il produttore che si avvale dei benefici di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e di cui al comma 41 della legge n. 239/04 debba richiedere il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella:

- ceduta nell'ambito di convenzioni di cessione pluriennali (ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92 e, per i soli impianti nuovi, della deliberazione n. 108/97);
- oggetto di contratti di scambio di cui all'articolo 4, comma 9, della deliberazione n. 168/03¹¹, ovvero di cui all'articolo 4, comma 10, della deliberazione n. 48/04¹².

Quindi un autoproduttore, titolare di un impianto a fonti rinnovabili che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e che autoconsuma solo in parte la propria produzione, può richiedere al gestore di rete cui l'impianto è connesso il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica non autoconsumata e immessa in rete.

Al fine di evitare comportamenti opportunistici circa la cessione al gestore di rete solo per una quota parte dell'anno, riservando la parte restante al mercato (la produzione di alcuni impianti alimentati da fonti rinnovabili presenta andamento stagionale), si ritiene che la cessione di energia ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 debba essere regolata da una convenzione tra produttore e gestore di rete di durata annuale e rinnovabile.

In ragione della molteplicità delle implicazioni tecniche e contrattuali, Federenergia, di intesa con Enel Distribuzione Spa, sentite le principali Associazioni dei produttori, il GRTN e l'AU, può proporre all'Autorità, entro i termini di scadenza del presente documento di consultazione, uno schema di convenzione di durata annuale, rinnovabile, volto a definire le modalità tecniche, economiche e contrattuali per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04. Entro lo stesso termine, Federenergia, di intesa con Enel Distribuzione Spa, sentito il GRTN e l'AU, può proporre all'Autorità anche i termini e le modalità di pagamento tra gestori di rete e GRTN.

Spunti per la consultazione

- S.1 Pensate che il ruolo dei gestori di rete, come soggetti intermediari tra i produttori e il GRTN, così come descritto nel paragrafo I.3 e nell'Appendice 1, possa contribuire a semplificare la gestione dei contratti in capo ai produttori, in particolare per i produttori di minori dimensioni?
- S.2 Nell'individuare le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, quali ulteriori interventi ritenete utili al fine di conseguire vantaggi rispetto alla situazione attuale?

¹¹ Deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168, e sue successive modifiche e integrazioni.

¹² Deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48, e sue successive modifiche e integrazioni.

I.4. Condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 (prezzi e costi dei servizi resi)

Il riferimento a condizioni economiche di mercato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/03 presuppone il riconoscimento di prezzi di mercato, privi quindi di altre componenti incentivanti già riconosciute attraverso i provvedimenti esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o attraverso i certificati verdi.

Il prezzo riconosciuto dai gestori di rete ai produttori per l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, potrebbero fare riferimento, in linea di principio, al "prezzo che si forma sul mercato elettrico" (prezzo zonale orario), al netto dei costi sostenuti dai gestori di rete medesimi per la gestione commerciale di detta quantità di energia elettrica (ad es. corrispettivi di dispacciamento, di trasporto, amministrativi).

In tal caso intervengono però i seguenti svantaggi:

- maggiori incertezze circa la prevedibilità e l'andamento dei prezzi. Oltre agli effetti congiunturali legati ai cicli stagionali e all'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi, le differenze tra i prezzi zonalari potrebbero penalizzare alcune localizzazioni degli impianti da fonti rinnovabili rispetto ad altre;
- la componente tariffaria A3 risulta esposta a differenze, connesse alla predetta ciclicità, tra quanto riconosciuto dal GRTN ai gestori di rete (e da questi ai produttori) e i ricavi di vendita del GRTN. Ne deriva l'esigenza di compensare tali differenze, avvalendosi del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato, alimentato dalla componente A3.

Poiché, su richiesta del produttore, l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 è ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è collegato, il prezzo riconosciuto dai gestori di rete ai produttori deve tener conto che questi ultimi si avvalgono di una modalità di ritiro alternativa al mercato e priva dei rischi relativi. Poiché il regolamento del mercato elettrico adottato dal GME non prevede più alcun vincolo alla dimensione minima degli impianti (inizialmente posto a 10 MVA), la possibilità di partecipare al mercato esiste anche per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA.

Pertanto, visti anche gli svantaggi sopra riportati, il prezzo zonale orario non può costituire una opzione di prezzo proponibile nell'ambito delle modalità di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, essendo tale prezzo comunque riconosciuto ai produttori che scelgono di partecipare al sistema delle offerte.

Volendo semplificare la regolazione delle partite economiche tra i diversi soggetti e volendo offrire maggiori certezze ai produttori, il prezzo riconosciuto dai gestori di rete ai produttori per l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, al netto dei costi sostenuti dai gestori di rete medesimi per la gestione commerciale di detta quantità di energia elettrica (ad es. corrispettivi di dispacciamento, di trasporto, amministrativi), può essere determinato con riferimento alle due seguenti possibili alternative:

- a) prezzo pari a quello di vendita dal GRTN all'AU e ai clienti idonei, che segue le modalità previste dai decreti ministeriali recanti *modalità per la vendita sul mercato, da parte del GRTN, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*;

b) prezzo pari a quello di cessione dall'AU alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, lettera a)¹³, del Testo integrato, prezzo già riconosciuto per il periodo transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03.

Entrambi i prezzi fanno riferimento a condizioni economiche di mercato: quello di cui alla lettera a) viene fissato ogni anno con decreto, mentre quello di cui alla lettera b) viene fissato secondo le regole di cui all'articolo 30 del Testo integrato e risente dell'efficacia con cui l'AU gestisce i propri acquisti per i clienti del mercato vincolato.

Il prezzo di cui alla lettera a) non viene attualmente pubblicato, mentre il prezzo di cui alla lettera b) viene pubblicato dall'AU nel proprio sito *internet* entro il termine del mese successivo a quello di competenza, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera a), del Testo integrato.

Il prezzo di cui alla lettera a), pari al ricavo medio di vendita dell'energia di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 dal GRTN all'AU e ai clienti idonei nell'anno corrente, presenta il vantaggio di non comportare compensazioni a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato (componente A3). Il prezzo di cui alla lettera b) comporta invece un aggravio della componente A3, che tuttavia è più contenuto rispetto al caso riferito ai prezzi che si formano nel sistema delle offerte (borsa elettrica).

Per entrambi i prezzi di cui alle lettere a) e b) è possibile riferirsi a valori medi, da valutare tra le seguenti tre possibili alternative:

- i) valori medi mensili dell'anno in corso;
- ii) valore medio dell'anno precedente;
- iii) valori medi mensili dell'anno precedente.

Tenuto conto delle modalità di pubblicazione dei prezzi sopra riportate, solo la media storica di tipo iii) è disponibile con mesi di anticipo rispetto al mese corrente di fatturazione dell'energia elettrica, mentre quella di tipo ii) è disponibile solo entro febbraio dell'anno nuovo.

Il riferimento al valore medio storico dell'anno precedente presenta il vantaggio di offrire maggiori certezze ai produttori, essendo riferito ad un valore stabile e non esposto alle incertezze congiunturali del mercato. Per contro intervengono differenze tra il prezzo, riferito alla media dell'anno precedente, pagato ai gestori di rete per l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e il ricavo medio derivante dalla vendita di detta energia all'AU nell'anno corrente, differenze che dovranno essere compensate dalla componente A3. Tale compensazione può essere positiva o negativa: nell'ipotesi di prezzi di mercato tendenzialmente decrescenti, la componente A3 si troverebbe a sostenere in misura crescente detta compensazione.

Il GRTN riconosce ai gestori di rete per l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 un prezzo pari al prezzo di cui alla precedente lettera a) o b), ponendo la differenza tra quanto riconosciuto dal GRTN ai gestori di rete e i ricavi di vendita del GRTN a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato.

I gestori di rete riconoscono ai produttori, per la medesima energia elettrica, un prezzo pari al prezzo di cui alla precedente lettera a) o b), al netto dei costi sostenuti dai gestori di rete medesimi per la gestione commerciale di detta quantità di energia elettrica (ad es. corrispettivi di dispacciamento, di trasporto, amministrativi): questi ultimi verranno stabiliti dall'Autorità, anche sulla base delle proposte formulate nell'ambito della presente consultazione (spunto di consultazione S.8).

¹³ Il prezzo di cessione dall'AU alle imprese distributrici si riferisce alla sola componente di cui alla lettera a), dell'articolo 30, comma 1, del Testo integrato, in quanto le altre componenti si riferiscono alla copertura di attività svolte dall'AU (servizio di dispacciamento per il mercato vincolato, costi amministrativi).

Le alternative di prezzo di cui alle lettere a) e b) sono applicabili agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, oltre che alle centrali ibride < di 10 MVA, limitatamente alla produzione imputabile, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 387/03.

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza \geq a 10 MVA si ritiene applicabile solo il prezzo di cui alla lettera a), a motivo delle maggiori economie di scala, sia in termini di costi di impianto che di esercizio, di questi impianti rispetto a quelli di potenza inferiore a 10 MVA.

Nella definizione delle condizioni economiche di ritiro, si ritiene infine opportuno tener conto delle peculiarità della generazione distribuita da fonti rinnovabili e dell'esigenza di riconoscere la copertura dei costi e un'adeguata remunerazione alla produzione di energia elettrica da risorse rinnovabili marginali (impianti con produzioni annue inferiori a 1 – 2 milioni di kWh). Tale differenziazione sembra opportuna anche in ragione delle seguenti disposizioni normative:

- comma 3, lettera e), della legge n. 239/04¹⁴;
- articolo 16, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 387/03¹⁵;
- articolo 3, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 9-bis), comma 1, lettera f), del disegno di legge comunitaria n. AC/5179¹⁶.

A tale scopo si propone di riconoscere al primo e al secondo milione di kWh prodotti annualmente da ciascun impianto¹⁷ alimentato da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad eccezione di quella prodotta dalle centrali ibride¹⁸, un prezzo minimo garantito, al fine di assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di minori dimensioni anche qualora i prezzi di

¹⁴ Il comma 3, lettera e), della legge n. 239/04, recita: “Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono: e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale”.

¹⁵ L'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, nell'istituire l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, alla lettera g), prevede che vengano proposte “le misure e iniziative eventualmente necessarie per salvaguardare la produzione di energia elettrica degli impianti ... alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla scadenza delle convenzioni richiamate all'articolo 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione del diritto ai certificati verdi”.

¹⁶ L'articolo 9-bis), comma 1, lettera f), del disegno di legge comunitaria n. AC/5179, prevede che: “Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ... f) sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e della cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il riordino degli interventi esistenti con misure anche differenziate per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione delle soluzioni tecnologiche più avanzate e ancora lontane dalla competitività commerciale...”.

¹⁷ Intesa come produzione totale dell'impianto, che, nel caso di autoproduzione con autoconsumo, implica il riconoscimento del prezzo minimo garantito alla quota parte di energia immessa in rete rispetto al totale della produzione.

¹⁸ Le centrali ibride, per la quota di energia non imputabile, dispongono infatti di una fonte energetica primaria non aleatoria e con costi di produzione inferiori rispetto alle fonti rinnovabili. Per la quota imputabile delle centrali ibride risulta inoltre assai complicato il calcolo degli scaglioni cui riconoscere il prezzo minimo garantito.

mercato dovessero scendere significativamente, considerati i benefici in termini ambientali, di tutela del territorio e di sviluppo delle risorse marginali o residuali che detti impianti comportano.

La tavola 3 riassume le condizioni economiche per le diverse tipologie di ritiro ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, e del comma 41 della legge n. 239/04.

Il criterio sopra esposto per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 continuerà a risultare applicabile, salvo opportuna rideterminazione del prezzo di ritiro, anche con l'eventuale venir meno del ruolo dell'AU, ridestinando l'energia elettrica attualmente venduta dal GRTN all'AU.

Spunti per la consultazione

- S.3 Con quale articolazione dei prezzi, diversa da quella proposta, si ritiene possibile conciliare le esigenze specifiche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non in grado di partecipare al mercato con le condizioni economiche di mercato previste dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03?
- S.4 Ritenete la proposta di un prezzo minimo garantito per i primi due milioni di kWh prodotti annualmente da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad eccezione di quella prodotta dalle centrali ibride, una soluzione adeguata ed efficace per lo sviluppo della generazione distribuita e delle risorse marginali?
- S.5 Per le due alternative di prezzo di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo ritenete più opportuno il riferimento ai valori medi mensili dell'anno corrente, al valore medio dell'anno precedente o ai valori medi mensili dell'anno precedente?
- S.6 Tenuto conto delle attuali modalità di pubblicazione dei prezzi di cui alle lettere a) e b), quali proposte ritenete utili ai fini di migliorare la conoscenza e la disponibilità di detti prezzi?
- S.7 È ammissibile che i gestori di rete richiedano, oltre ai corrispettivi connessi ai contratti di dispacciamento e trasporto, anche il riconoscimento di costi amministrativi, compresi quelli per la gestione dei medesimi contratti per conto dei produttori?
- S.8 Con quali criteri possono essere determinati i costi amministrativi medi di cui al precedente spunto S7 sostenuti dai gestori di rete, tenuto conto delle rilevanti differenze di carico amministrativo e delle dimensioni dei diversi gestori (numero di impianti per ciascun gestore di rete, dimensione e produzione degli impianti, effetti scala nella gestione, ecc.)?

SECONDA PARTE

Modalità di ritiro e prezzi dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti energetiche non rinnovabili ai sensi del comma 41 della legge n. 239/04

II.1. Oggetto e finalità

Il comma 41 della legge n. 239/04 si riferisce, per quanto riguarda le fonti non rinnovabili, esclusivamente all'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, in quanto l'energia elettrica prodotta da impianti assimilati di potenza maggiore o uguale a 10 MVA e da impianti assimilati di potenza inferiore a 10 MVA con convenzioni di cessione destinata scadute deve essere destinata al mercato.

Come riportato nella tavola 1, gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili possono essere:

- a) di tipo cogenerativo ai sensi della deliberazione n. 42/02¹⁹;
- b) alimentati da fonti assimilate alle rinnovabili che non hanno usufruito di convenzioni di cessione destinata;
- c) alimentati da fonti non rinnovabili.

II.2. Vincoli alla definizione delle modalità di ritiro dell'energia elettrica derivanti dal quadro normativo vigente

Valgono le considerazioni già sviluppate nella Parte I, paragrafo I.2.

II.3 Modalità di ritiro dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04

Valgono le considerazioni già sviluppate nella Parte I, paragrafo I.3. Si noti che il criterio esposto per il ritiro dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 continuerà a risultare applicabile, salvo opportuna rideterminazione del prezzo di ritiro, anche con l'eventuale venir meno del ruolo dell'AU, ridestinando l'energia elettrica attualmente venduta dal GRTN all'AU.

Spunti per la consultazione

Vds. paragrafo I.3.

II.4 Condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 (prezzi e costo dei servizi resi)

Al fine di semplificare la regolazione delle partite economiche tra i diversi soggetti e offrire maggiori certezze ai produttori, valgono i principi generali già sviluppati nella parte I, paragrafo I.4, prevedendo però un trattamento economico differenziato tra:

- impianti di cogenerazione che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02;
- altri impianti alimentati da fonti non rinnovabili.

Inoltre, come già evidenziato nel punto 1.3 della Introduzione, se dovesse essere confermato l'emendamento (articolo 9-bis, lettera f) del disegno di legge comunitaria n. AC/5179, anche l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate inferiori a 10 MVA che hanno usufruito di convenzioni di cessione destinata deve essere destinata al mercato e, quindi, stralciata dal trattamento riservato agli impianti di potenza inferiore a 10 MVA.

Pertanto i gestori di rete, a partire dalla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà fissata da un successivo decreto ministeriale, riconoscono ai produttori per l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 un prezzo, al netto dei costi sostenuti dai gestori di rete medesimi per la gestione commerciale di detta quantità di energia elettrica (ad es. corrispettivi di dispacciamento, di trasporto, amministrativi), pari a:

¹⁹ Deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42, recante condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

- a) al prezzo di cui alla alternativa a) riconosciuto alle fonti rinnovabili (paragrafo I.4 della Prima parte) per gli impianti di cogenerazione che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 di potenza inferiore a 10 MVA;
- b) al 50% del prezzo di cui alla alternativa a) riconosciuto alle fonti rinnovabili (paragrafo I.4 della Prima parte) per gli altri impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA.

La riduzione del 50% del prezzo riconosciuto agli impianti alimentati da fonti non rinnovabili e non cogenerativi di potenza inferiore a 10 MVA equivale, in prima approssimazione, alla valorizzazione in ore vuote dell'energia ceduta: si ritiene opportuno operare tale differenziazione rispetto ai prezzi riconosciuti alle fonti rinnovabili in conseguenza dei minori vantaggi ambientali ed energetici di detti impianti, tenendo conto dei minori rischi di cessione che le modalità di ritiro di cui al comma 41 della legge n. 239/04 presentano rispetto al mercato.

Il GRTN riconosce ai gestori di rete per l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 un prezzo pari al prezzo di cui alla precedente lettera a) o b), ponendo la differenza tra quanto riconosciuto dal GRTN ai gestori di rete e i ricavi di vendita del GRTN a carico (o a favore) del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato.

I gestori di rete riconoscono ai produttori, per la medesima energia elettrica, un prezzo pari al prezzo di cui alla precedente lettera a) o b), al netto dei costi sostenuti dai gestori di rete medesimi per la gestione commerciale di detta quantità di energia elettrica (ad es. corrispettivi di dispacciamento, di trasporto, amministrativi): questi ultimi verranno stabiliti dall'Autorità, anche sulla base delle proposte formulate nell'ambito della presente consultazione (spunto di consultazione S.8).

Nel caso delle centrali ibride, al produttore che si avvale dei benefici di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e di cui al comma 41 della legge n. 239/04 vengono riconosciute le condizioni economiche previste nel paragrafo I.4 (fonti rinnovabili) limitatamente alla produzione imputabile, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 387/03, mentre alla rimanente produzione vengono riconosciute le condizioni economiche previste nel presente paragrafo II.4 (fonti non rinnovabili).

La tavola 3 riassume le condizioni economiche per le diverse tipologie di ritiro ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, e del comma 41 della legge n. 239/04.

Spunti per la consultazione

Vds. paragrafo I.4.

Adempimenti contrattuali per l'immissione di energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi

L'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03 e l'articolo 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, prevedono che i titolari di unità di produzione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, per poter immettere energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi sono tenuti a concludere i seguenti contratti:

- il contratto per il *servizio di trasporto*;
- il contratto per il *servizio di dispacciamento* con il GRTN;
- per l'anno 2004, il *contratto per il servizio di scambio* con il GRTN.

Le medesime deliberazioni individuano anche i seguenti soggetti:

- l'*utente del dispacciamento* che, ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03 e dell'articolo 1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, è il soggetto che conclude con il GRTN il contratto per il servizio di dispacciamento;
- l'*utente dello scambio* che, ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, è il soggetto che conclude con il GRTN il contratto per il servizio di scambio dell'energia elettrica;
- l'*operatore di mercato* che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03 e dell'articolo 4, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, è il soggetto abilitato a registrare, presso il GRTN, i contratti di compravendita ai fini della loro esecuzione fisica.

I titolari delle unità di produzione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03²⁰ e i titolari delle unità di produzione di cui al comma 41 della legge n. 239/04²¹ che richiedono al gestore di rete a cui l'unità è collegata il ritiro dell'energia elettrica prodotta, sono tenuti pertanto a concludere, direttamente o attraverso l'interposizione del medesimo gestore di rete:

- un contratto per il servizio di trasporto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione n. 168/03 e dell'articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 48/04;
- un contratto per il servizio di dispacciamento con il GRTN, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03 e dell'articolo 7, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, che prescrive invece che il mandatario debba essere un cliente grossista. L'interposizione del gestore di rete ai fini della conclusione del

²⁰ Unità di produzione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 sono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché le unità di produzione che compongono gli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, alle unità di produzione ad acqua fluente, ad eccezione delle unità di produzione che cedono energia elettrica al GRTN nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione.

²¹ Unità di produzione di cui al comma 41 della legge n. 239/04 sono gli impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad eccezione degli impianti che cedono energia elettrica al GRTN nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione e ad eccezione degli impianti alimentati da fonti assimilate alle rinnovabili per i quali sono scadute le medesime convenzioni.

contratto di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza. Il mandatario risponde delle obbligazioni che dallo stesso contratto traggono titolo nei confronti del GRTN.

Per l'anno 2004, i titolari delle unità di produzione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e di cui al comma 41 della legge n. 239/04 che richiedono al gestore di rete a cui l'unità è collegata il ritiro dell'energia elettrica prodotta, sono tenuti a concludere, direttamente o attraverso l'interposizione del medesimo gestore di rete, anche un contratto per il servizio di scambio con il GRTN, ai sensi dell'articolo 6, dell'allegato A alla deliberazione n. 48/04.

Il GRTN, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03 e dell'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, registra i contratti di compravendita con riferimento ai punti di dispacciamento delle unità di produzione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e di cui al comma 41 della legge n. 239/04 secondo le modalità previste dall'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03 e dell'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04.

Pertanto, per l'unità di produzione la cui produzione di energia elettrica viene ritirata dal gestore di rete, il medesimo gestore di rete è utente del dispacciamento e il GRTN è operatore di mercato.

Per le unità di produzione connesse alla rete di trasmissione nazionale, il GRTN è sia utente del dispacciamento che operatore di mercato.

SCHEMA DI ARTICOLATO

Articolo 1

Definizioni

1.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 e di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **unità di produzione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03** sono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché le unità di produzione che compongono gli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, alle unità di produzione ad acqua fluente, ad eccezione delle unità di produzione che cedono energia elettrica al GRTN nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;
- **energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03** è l'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride di potenza complessiva inferiore a 10 MVA;
- **unità di produzione di cui al comma 41 della legge n. 239/04** sono gli impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad eccezione degli

impianti che cedono energia elettrica al GRTN nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione e ad eccezione degli impianti alimentati da fonti assimilate alle rinnovabili per i quali sono scadute le medesime convenzioni;

- **energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04** è l'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di cui al comma 41 della legge n. 239/04, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride di potenza complessiva inferiore a 10 MVA.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1. Nel presente schema di provvedimento sono disciplinate le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.

Articolo 3

Modalità per il ritiro dell'energia elettrica

- 3.1. L'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'unità di produzione è collegata.
- 3.2. Il produttore che intende avvalersi dei benefici di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 richiede il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella:
 - ceduta nell'ambito di convenzioni di cessione pluriennali ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92 e, per i soli impianti nuovi, della deliberazione n. 108/97;
 - oggetto di contratti di scambio di cui all'articolo 4, comma 9, della deliberazione n. 168/03, ovvero di cui all'articolo 4, comma 10 della deliberazione n. 48/04.
- 3.3. Il gestore di rete ritira l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04, al prezzo di cui agli articoli 4 e 5.
- 3.4. L'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 viene destinata dai gestori di rete al GRTN e da quest'ultimo venduta all'AU e ai clienti del mercato libero, secondo la ripartizione e le modalità previste dai decreti ministeriali recanti modalità per la vendita sul mercato, da parte del GRTN, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
- 3.5. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 conclude con il medesimo una convenzione di durata annuale e rinnovabile, secondo uno schema approvato dall'Autorità.
- 3.6. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 conclude, direttamente o attraverso l'interposizione del medesimo gestore di rete, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della deliberazione n. 168/03:

- a) il contratto per il servizio di trasporto;
 - b) il contratto per il servizio di dispacciamento con il GRTN;
 - c) limitatamente all'anno 2004, il contratto di scambio con il GRTN.
- 3.7. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 è tenuto a fornire al gestore di rete tutte le informazioni necessarie alla stipula e gestione dei contratti di cui al comma 3.6.
- 3.8. Il GRTN, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03, registra i contratti di compravendita con riferimento ai punti di dispacciamento delle unità di produzione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04, secondo le modalità previste dall'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03.

Articolo 4

Prezzo dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03

- 4.1. Per l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, oltre che alle centrali ibride < di 10 MVA, limitatamente alla produzione imputabile, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 387/03, il GRTN riconosce ai gestori di rete un prezzo pari ad una tra le due seguenti alternative:
- a) prezzo pari a quello di vendita dal GRTN all'AU e ai clienti idonei, che segue le modalità previste dai decreti ministeriali recanti modalità per la vendita sul mercato, da parte del GRTN, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 - b) prezzo pari a quello di cessione dall'AU alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, lettera a), del Testo integrato.

Per l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza \geq a 10 MVA il GRTN riconosce ai gestori di rete il prezzo di cui alla lettera a).

I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono riferiti a una delle tre seguenti alternative:

- i) valori medi mensili dell'anno in corso;
- ii) valore medio dell'anno precedente;
- iii) valori medi mensili dell'anno precedente.

- 4.2. Al primo e al secondo milione di kWh prodotti annualmente da ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad eccezione di quella prodotta dalle centrali ibride, viene riconosciuto un prezzo minimo garantito.
- 4.3. Gli scaglioni delle quantità di energia elettrica progressivamente prodotte nel corso dell'anno solare e i prezzi di cui ai commi 4.2 si applicano con riferimento alla produzione totale di ciascun impianto, anche nel caso di cessione al gestore di rete solo di una quota parte di energia elettrica, essendo la restante parte autoconsumata, oppure rientrante tra le eccezioni di cui al comma 3.2.
- 4.4. La differenza tra quanto riconosciuto dal GRTN ai gestori di rete, ai sensi dei commi 4.1 e 4.2, e i ricavi di vendita del GRTN, ai sensi del comma 3.5, è posta a carico del conto per nuovi

impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato.

- 4.5. Per l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, i gestori di rete riconoscono ai produttori il prezzo di cui ai commi 4.1 e 4.2 al netto dei costi sostenuti dai medesimi gestori di rete nell'ambito dei contratti di dispacciamento, trasporto e scambio di cui all'articolo 3, comma 4, e al netto dei costi riconosciuti dall'Autorità ai gestori di rete per la gestione amministrativa e commerciale di detta quantità di energia elettrica.

Articolo 5

Prezzo dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi del comma 41 della legge n. 239/04

- 5.1. Il GRTN riconosce ai gestori di rete un prezzo pari al prezzo di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettera a), per l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 prodotta da impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la deliberazione n. 42/02.
- 5.2. Il GRTN riconosce ai gestori di rete un prezzo pari al 50% del prezzo di cui al comma 5.1 per l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA che non soddisfano la deliberazione n. 42/02.
- 5.3. La differenza tra quanto riconosciuto dal GRTN ai gestori di rete, ai sensi dei commi 5.2 e 5.3, e i ricavi di vendita del GRTN, ai sensi del comma 3.5, è posta a carico, o a favore, del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato.
- 5.4. Per l'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 41 della legge n. 239/04, i gestori di rete riconoscono ai produttori il prezzo di cui ai commi 5.1 e 5.2 al netto dei costi sostenuti dai medesimi gestori di rete nell'ambito dei contratti di dispacciamento, trasporto e scambio di cui all'articolo 3, comma 4, e al netto dei costi riconosciuti dall'Autorità ai gestori di rete per la gestione amministrativa e commerciale di detta quantità di energia elettrica.
- 5.5. Nel caso delle centrali ibride, al produttore che si avvale dei benefici di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e di cui al comma 41 della legge n. 239/04 viene riconosciuto il prezzo di cui all'articolo 4, comma 4.1, limitatamente alla produzione imputabile, mentre alla rimanente produzione viene riconosciuto il prezzo di cui al comma 5.1, se l'impianto è di cogenerazione, o di cui al comma 5.2 negli altri casi.

Articolo 6

Obblighi informativi

- 6.1. Il GRTN e l'AU comunicano all'Autorità i prezzi di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettere a) e b), non appena disponibili, che vengono pubblicati sui propri siti *internet*, oltre che su quello dell'Autorità.

Articolo 7

Verifiche e controlli

- 7.1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno, il GRTN comunica all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico l'elenco degli impianti che si avvalgono delle modalità di ritiro ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04, con le principali caratteristiche degli impianti e la ragione sociale del produttore.

- 7.2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno, la Cassa conguaglio per il settore elettrico presenta all'Autorità un programma operativo di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica che si avvalgono dei benefici previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04.

Articolo 8

Modifiche delle deliberazioni n. 168/03 e n. 48/04


- 8.1. All'articolo 1, comma 1.1, delle deliberazioni n. 168/03 e n. 48/04 sono inserite le definizioni di cui all'articolo 1.
- 8.2. All'articolo 10, comma 10.2, della deliberazione n. 48/04, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti parole "bb) unità di produzione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03".
- 8.3. All'articolo 10, comma 10.2, della deliberazione n. 48/04, dopo la lettera xx), sono inserite le seguenti parole "yy) unità di produzione di cui al comma 41 della legge n. 239/04".
- 8.4. All'articolo 10, comma 10.2, della deliberazione n. 168/03, dopo la lettera XX, sono inserite le seguenti parole "yy) unità di produzione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03".
- 8.5. All'articolo 10, comma 10.2, della deliberazione n. 168/03, dopo la lettera XX, sono inserite le seguenti parole "yy) unità di produzione di cui di cui al comma 41 della legge n. 239/04".

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali


- 9.1. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet.
- 9.2. Il presente provvedimento si applica a decorrere dalla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03.

Tavola 1 - Tipologie di energia individuate dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04



(*) Esclusi gli impianti con convenzioni Cip n. 6/92 scadute se viene confermato l'emendamento di cui all'art.9bis, lettera f), del DL Comunitaria AC 5179.

Tavola 2 - Interrelazioni tra i diversi soggetti coinvolti nel ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04



**Tavola 3 - Possibili condizioni economiche per le diverse tipologie di ritiro
ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, e del comma 41, della legge n. 239/04**

Energia elettrica prodotta da (*):		Ambito di applicazione a. 13, c. 3 e 4 d.lgs. n. 387		c. 41, legge n. 239/04	Condizioni economiche proposte
1. Impianti alimentati da fonti rinnovabili					
1.1	< 10 MVA (programmabili e non (**), entrati in esercizio in data qualsiasi)	Si	Si		a) prezzo medio di vendita dal GRTN all'AU e clienti idonei b) prezzo medio di vendita dall'AU alle imprese distributrici con riconoscimento di un prezzo minimo garantito al primo e al secondo milione di kWh prodotti annualmente da ciascun impianto
1.2	>= 10 MVA non programmabili ed entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999	Si	Si		a) prezzo medio di vendita dal GRTN all'AU e ai clienti idonei
1.3	>= 10 MVA non programmabili ed entrati in esercizio prima dell'1 aprile 1999	Si	Si, come eccedenze da fonti rinnovabili		Come individuate nel punto 1.2, tenendo conto che si tratta di impianti rinnovabili che, a differenza di quelli di cui ai punti precedenti non usufruiscono dei certificati verdi
1.4	Centrali ibride < 10 MVA	Si, per la sola produz. imputabile	Si, per l'intera produz.		Per la sola produzione imputabile : prezzo pari a quello del punto 1.1, al netto del prezzo minimo garantito per i primi 2 Mni di kWh. Per la rimanente quota di produzione; prezzo pari a quello del punto 2.1 se l'impianto è di cogenerazione, o quello del punto 2.2 negli altri casi.
1.5	>= 10 MVA programmabili e centrali ibride	No	No		Partecipano al sistema delle offerte in quanto rientrano, per la produzione imputabile, nell'ambito dell'a.13, c. 2, del d.lgs. n. 387
2. Impianti alimentati da fonti non rinnovabili					
2.1	< 10 MVA cogenerativi (deliberaz. n. 42/02)	No	Si		Come individuate nel punto 1.2
2.2	< 10 MVA assimilati che non hanno usufruito di convenzioni Cip 6	No	Si		Si riconosce il 50% dei prezzi di cui al punto precedente (2.1), in quanto questi impianti, non rinnovabili e nemmeno cogenerativi, si avvalgono di una modalità di ritiro priva dei rischi tipici della partecipazione al mercato.
2.3	< 10 MVA altri non rinnovabili (^)	No	Si		
2.4	Assimilati >= 10 MVA e < 10 MVA con convenzioni Cip 6 scadute	No	No		Partecipano al sistema delle offerte (vds. motivazioni di cui al paragrafo 1.3 dell'Introduzione)

(*) Al netto delle cessioni nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata richiamate all'a.13,c. 3, del d.lgs. n. 387 e su richiesta del produttore al gestore di rete.

(**) In realtà l'art.13, c. 3, si applica alla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica ad acqua fluente, mentre non vengono citate il gas di scarica, i gas residuati dai processi di depurazione e il biogas, che, secondo le definizioni di cui all'a.2, comma 1, l. c), rientrano tra le fonti rinnovabili non programmabili.

(^) Esclusi gli impianti con convenzioni Cip n. 6/92 scadute se viene confermato l'emendamento di cui all'art.9bis, lettera f), del DL Comunitaria AC 5179.